SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

LEGGE 23 agosto 1988, n. 393.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987.

88G0448

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1988.

Approvazione del nuovo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 1309 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1969);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1908, con il quale è stato approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatario femminile di S. Anna di Pisa;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, che istituisce la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa e visto, in particolare, l'art. 14;

Vista la proposta di statuto presentata dal consiglio direttivo della Scuola;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 1309, citato nelle premesse, è soppresso e sostituito dal seguente articolato:

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA.

Capo I

FINE E CARATTERE DELLA SCUOLA

Art. 1.

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, istituita in Pisa con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, ha per scopo:

1) di promuovere e potenziare, anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica;

2) di stimolare e preparare alla ricerca scientifica e all'insegnamento i giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.

A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti ai settori disciplinari attualmente attivati e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea afferenti agli stessi settori, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

I settori disciplinari attualmente attivati sono i seguenti:

nell'ambito delle scienze sociali, il settore di giurisprudenza cui afferisce il corso di laurea in giurisprudenza, il settore di scienze politiche cui afferisce il corso di laurea in scienze politiche, il settore di economia e commercio cui afferiscono i corsi di laurea della facoltà di economia e commercio;

nell'ambito delle scienze sperimentali e applicate, il settore di agraria cui afferiscono i corsi di laurea della facoltà di agraria, il settore di ingegneria cui afferiscono i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, il settore di medicina e chirurgia cui afferisce il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Nei corsi di perfezionamento la Scuola può accogliere anche studiosi stranieri in possesso di laurea o di titolo equipollente. Le modalità di ammissione sono stabilite nell'art. 27.

Il diploma di perfezionamento, conferito a conclusione dei corsi di cui all'art. 12, è equipollente al dottorato di ricerca.

La Scuola, nel quadro di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere particolarmente qualificate, può accogliere studiosi stranieri o in possesso di laurea o di titolo equipollente.

Art. 2.

La Scuola si articola in due classi, destinate ad accogliere gli studenti e i perfezionandi rispettivamente nei settori disciplinari attualmente attivati delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.

Capo II

ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI

Art. 3.

Il governo della Scuola è affidato:

1) al direttore;
2) al consiglio direttivo.

Art. 4.

Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, è designato, tra i professori ordinari e straordinari della Scuola stessa, dal corpo docente composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati della Scuola ed è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

La designazione avviene per elezione a scrutinio segreto, secondo la normativa vigente per l'elezione dei rettori delle università.

Il direttore della Scuola dura in carica un triennio e può essere confermato; egli ha la rappresentanza legale della Scuola.

Il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, adotta i provvedimenti d'urgenza, presentandoli al consiglio direttivo per la ratifica alla prima riunione successiva, ed esercita ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Art. 5.

Il vice direttore della Scuola è nominato dal direttore, per un triennio, fra i professori ordinari, straordinari e i professori fuori ruolo della Scuola.

Deve di norma, appartenere a classe o settore disciplinare diversi da quello cui appartiene il direttore.

Coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Il consiglio direttivo è così composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) dal vice direttore;

c) dal segretario amministrativo;

d) dai presidi delle due classi;

e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, anche in rappresentanza degli interessi originari, e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri;

f) da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola;

g) da due rappresentanti dei professori associati;

h) da un rappresentante dei ricercatori;

i) da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento;

l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;

m) da due rappresentanti del personale non docente.

I rappresentanti di cui alle lettere *f), g), h), i), l)* e *m)* del comma uno vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie.

Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici e ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Alle adunanze che trattano argomenti di competenza del senato accademico non partecipano i rappresentanti di cui alle lettere *e), g), h), i), l)* e *m)*.

Alle predette adunanze il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo.

Il consiglio direttivo in particolare:

a) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

b) delibera sulle eventuali proposte di modifica dello statuto, nonché sul regolamento interno per il funzionamento della Scuola con le modalità di cui all'art. 45;

c) programma annualmente il numero complessivo dei posti di allievo ed emana i bandi di concorso, udite le proposte dei consigli di classe;

d) delibera, uditi i consigli di classe, sui programmi di scambio con istituzioni pubbliche e private, sia italiane che straniere, particolarmente qualificate nei settori disciplinari attivati, e ne detta le relative norme di attuazione da parte della Scuola;

e) assegna, sulle disponibilità finanziarie ordinarie della Scuola, una dotazione a ciascuna classe, normalmente sul piano della parità, e delibera sulle altre disponibilità finanziarie e sulla destinazione dei contributi per attività di ricerca, udite le proposte dei consigli di classe;

f) approva contratti e convenzioni;

g) esercita ogni altra funzione che gli è conferita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno;

h) è convocato dal direttore ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 7.

I presidi curano l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche e provvedono in materia disciplinare secondo i programmi e le direttive dei rispettivi consigli di classe.

I presidi sono eletti a maggioranza di voti dai rispettivi consigli delle classi tra i professori ordinari e straordinari delle classi stesse secondo la normativa vigente per l'elezione dei presidi delle facoltà universitarie.

I presidi durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 8.

Il consiglio di classe è l'organo che coordina tutti gli insegnamenti dei settori disciplinari afferenti alla classe, ed in cui si realizza la collaborazione interdisciplinare.

Esso esercita tutte le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle norme generali o speciali dell'ordinamento universitario ed esplica ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dal regolamento interno.

Il consiglio di classe è convocato dal preside ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta se ne verifichi la necessità o su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti e, in ogni caso, di non meno di tre di essi.

I consigli di classe operano secondo le modalità previste per lo svolgimento dei consigli di facoltà, e sono composti:

a) da tutti i professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo della Scuola, nei settori disciplinari afferenti alla classe;

b) da un rappresentante dei ricercatori per ogni settore disciplinare afferente alla classe;

c) dai professori a contratto, con voto consultivo.

Alle riunioni del consiglio di classe è ammessa la rappresentanza di un allievo per ogni settore disciplinare, e di due perfezionandi, secondo le modalità previste per la partecipazione delle rappresentanze studentesche ai consigli di facoltà.

Per i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori operano le limitazioni di cui all'art. 95, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 9.

Tutte le rappresentanze previste per il consiglio direttivo e per i consigli di classe sono espresse mediante elezione per scrutinio segreto e con voto limitato secondo le modalità stabilite nell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Per la validità delle adunanze dei consigli di classe, come degli altri organi collegiali di governo della Scuola, si applicano le disposizioni dell'art. 18 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Le rappresentanze durano in carica tre anni accademici e possono essere confermate, ad eccezione dei rappresentanti degli allievi, per i quali il mandato ha durata annuale rinnovabile.

Capo III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 10.

L'anno accademico della Scuola coincide con quello delle università.

Ogni classe organizza:

a) corsi ordinari di studi per gli allievi iscritti ai corrispondenti corsi di laurea;

b) corsi di perfezionamento per laureati.

L'organizzazione, la struttura e la durata dei corsi è demandata alle norme previste dal regolamento interno.

Art. 11.

I corsi ordinari si articolano in:

a) corsi interni tenuti dai docenti della Scuola;

b) eventuali corsi integrativi tenuti da professori a contratto;

c) corsi di lettorato di lingue straniere;

d) conferenze e seminari;

e) esercitazioni e altre attività didattiche integrative dei corsi interni ed universitari.

Gli insegnamenti per i singoli corsi vengono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno accademico dai consigli di classe.

Art. 12.

I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici e afferiscono a specifiche aree disciplinari, proposte anno per anno dai consigli di classe e stabilite nel bando di concorso.

Nell'ambito dei corsi l'organizzazione degli studi di perfezionamento prevede:

a) la frequenza a corsi di lezioni e di seminari della Scuola e di istituzioni universitarie in attuazione dei programmi di cui al comma successivo;

b) corsi di lettorato in lingue straniere;

c) lo svolgimento di un programma originale di ricerche e la preparazione di un elaborato scritto finale;

d) lo svolgimento da parte dei singoli allievi di seminari concernenti gli studi e le ricerche di perfezionamento.

Ogni perfezionando svolge la propria attività di ricerca sotto la guida di un collegio di docenti designato, all'atto dell'ammissione alla Scuola, dal consiglio di classe tra docenti qualificati nel settore cui afferisce l'area disciplinare prescelta.

L'ammissione agli anni successivi al primo è deliberata dal consiglio direttivo, previo giudizio favorevole del collegio dei docenti, sulla base di una relazione particolareggiata, presentata, alla fine di ciascun anno, dal singolo perfezionando sulla propria attività.

La scelta dell'argomento dell'elaborato scritto finale deve essere concordata con il collegio dei docenti, che ne controlla periodicamente la preparazione.

Art. 13.

La Scuola organizza corsi speciali, cicli di conferenze e altre attività di alto contenuto culturale, secondo programmi approvati dal consiglio direttivo.

Art. 14.

I ricercatori e gli assistenti — ruolo ad esaurimento — di ciascuna classe, oltre ai loro compiti istituzionali, sono tenuti:

1) a seguire gli allievi durante lo svolgimento dei loro programmi di studi;

2) a svolgere esercitazioni ed a collaborare ai seminari;

3) a mantenere il collegamento tra allievi e consigli di classe per la realizzazione degli obiettivi programmati.

Il direttore della Scuola può affidare a ricercatori o ad allievi dei corsi di perfezionamento specifici incarichi di collaborazione per l'ordinato funzionamento della Scuola.

Art. 15.

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 11, 12, 34; 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, la Scuola rilascia:

a) agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari un diploma di licenza;

b) agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento un diploma di perfezionamento.

I diplomi sono conferiti dal direttore della Scuola.

Art. 16.

La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un docente interno della Scuola, nominato dal consiglio direttivo, per periodi triennali rinnovabili.

La biblioteca della Scuola è a disposizione dei docenti e degli allievi della Scuola, nonché degli studiosi autorizzati dalla sua direzione, secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 17.

I laboratori della Scuola per fini didattici e di ricerca sono a disposizione degli allievi e di studiosi esterni previamente autorizzati, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Capo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18.

Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dai contributi corrisposti dallo Stato;

b) da eventuali contributi o erogazioni di enti o di privati;

c) donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola;

d) da rendite mobiliari e immobiliari del suo patrimonio;

e) da altre entrate per attività di ricerca e di consulenza svolte per conto terzi.

Art. 19.

I beni immobili e mobili, che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola, ed i beni immobili di cui la Scuola abbia il godimento, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni:

1) beni immobili di proprietà della Scuola;
2) beni immobili in uso alla Scuola;
3) beni mobili fruttiferi;
4) beni mobili infruttiferi.

La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate dalle disposizioni amministrativo-contabili vigenti in materia per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Art. 20.

Il servizio di cassa della Scuola è affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 21.

La Scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla conservazione ed all'amministrazione di tutti i beni mobili ed immobili che comunque facciano o vengano a far parte del suo patrimonio, e degli immobili che abbia ricevuto in uso.

Il complesso immobiliare costituito dalla chiesa consacrata di S. Anna e dai locali ad essa adiacenti e con essa comunicanti, unitamente alla retrostante sacrestia, è destinato al culto, alla custodia delle suppellettili e degli arredi sacri, nonché alla conservazione, consultazione e valorizzazione dell'archivio storico dell'ex conservatorio di S. Anna. Di essi la Scuola si impegna a garantire, tutelare e valorizzare gli originari valori spirituali e morali ed il patrimonio storico ed artistico. Una commissione, composta da due professori della Scuola, nominati dal consiglio direttivo ogni cinque anni, e, come membro di diritto, da un rappresentante della curia arcivescovile, provvede alla utilizzazione ed alla gestione dei beni suddetti, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Art. 22.

Al segretario amministrativo della Scuola sono attribuite tutte le funzioni che spettano ai direttori amministrativi delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 23.

Per favorire e sviluppare i rapporti tra allievi e docenti, questi ultimi possono avvalersi del servizio di mensa.

Tale possibilità può essere estesa anche al personale non docente.

Le modalità per usufruire di detto servizio sono fissate dal regolamento interno in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Capo V

CONCORSI ED AMMISSIONI

Art. 24.

Ogni anno entro il mese di marzo, il consiglio direttivo sentiti i consigli di classe, determina, per ciascuna classe, il numero di posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo. Ogni consiglio di classe provvede a ripartire tali posti tra i settori disciplinari afferenti alla classe.

I posti di allievo dei corsi ordinari messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti della classe di scienze sperimentali ed applicate, e ad uno dei primi due anni di corso per gli studenti della classe di scienze sociali. Gli allievi ammessi alla Scuola passano agli anni successivi dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dalle norme del regolamento interno.

Qualora, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilità finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti di allievo, il consiglio direttivo può, ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso, nei limiti della accertata disponibilità, sia per i corsi ordinari che per quelli di perfezionamento.

Art. 25.

I posti di allievo dei corsi ordinari di ciascuna classe sono conferiti mediante concorso nazionale per esami. Le relative prove, specificate dal regolamento interno, consistono in:

a) per l'ammissione al primo anno prove scritte e orali idonee a valutare le attitudini e il livello culturale del candidato;

b) per l'amissione al secondo ed al terzo anno prove scritte ed orali dirette a dimostrare il livello di preparazione culturale specifica nel settore disciplinare.

I candidati dovranno altresì dar prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle attivate nella Scuola, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Il concorso ha luogo entro il mese di ottobre.

Art. 26.

I posti di allievo dei corsi di perfezionamento si conferiscono mediante concorso nazionale per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi. I titoli devono dimostrare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Il concorso ha luogo entro il mese di novembre.

Art. 27.

Sono ammessi al concorso per i posti dei corsi ordinari coloro che abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente valido per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti ai settori disciplinari di cui all'art. 1.

Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno degli stessi corsi di laurea presso una università italiana, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla facoltà di provenienza per l'anno precedente.

Il direttore della Scuola, udito il consiglio di classe competente, ha facoltà di ammettere eccezionalmente anche coloro che all'atto della presentazione della domanda siano in debito di esami; in tal caso i candidati risultanti vincitori dovranno superare gli esami di cui sono in debito secondo quanto stabilito nel regolamento interno.

Sempre in via eccezionale, il consiglio di classe può proporre al direttore l'amissione al concorso per i posti del secondo anno, di studenti di corsi di laurea diversi da quelli afferenti al settore disciplinare cui intendono concorrere, previa valutazione della congruità degli esami superati e del piano di studi statutario o di quello individuale approvato dalla facoltà di provenienza per l'anno precedente.

Sono ammessi al concorso, per i posti di perfezionamento, coloro che abbiano conseguito in una Università o istituto universitario italiano o straniero di pari grado, da non oltre due anni accademici, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti ai settori disciplinari attivati. L'ammissione di laureati in corsi di laurea afferenti ad altri settori disciplinari è consentita eccezionalmente con decreto motivato del direttore, previo giudizio di congruità della domanda di ammissione con una delle aree disciplinari, di cui all'art. 12, da parte del consiglio di classe competente.

Non potrà essere ammesso ai concorsi chi, alla scadenza dei suddetti termini, abbia compiuto 30 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi, con giudizio inappellabile, dal consiglio direttivo.

Art. 28.

I concorsi ai posti di allievo dei corsi ordinari e a quelli dei corsi di perfezionamento sono banditi ogni anno dal direttore della Scuola entro il mese di aprile. Le domande di ammissione devono essere presentate alla Scuola nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art. 29.

Il preside di ogni classe propone al direttore, per ogni settore disciplinare afferente alla classe, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione ai corsi ordinari. Dette commissioni sono nominate dal direttore e sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori della Scuola ed i professori di ciascuna delle facoltà interessate; uno dei membri può essere un cultore della materia non appartenente alle predette categorie.

Art. 30.

Per il concorso ai posti di perfezionamento le commissioni giudicatrici, nominate con la procedura di cui all'art. 29, sono composte di un numero variabile di membri, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori della Scuola ed i professori di ciascuna delle facoltà interessate; uno dei membri può essere un cultore della materia non appartenente alle predette categorie. In ogni commissione almeno due dei commissari devono essere in grado di riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

Art. 31.

Ogni commissario dispone di dieci punti. Per il concorso ai posti di allievo ordinario la commissione può escludere dalle prove orali i candidati che nelle prove scritte non abbiano riportato la sufficienza.

Ciascuna commissione formula una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Sono esclusi dalle graduatorie dei corsi ordinari i candidati che negli esami scritti ed orali non abbiano ottenuto complessivamente sette decimi dei punti; parimenti, sono esclusi dalle graduatorie dei corsi di perfezionamento i candidati ai quali siano stati assegnati meno di sette decimi dei punti.

Ugualmente, sono esclusi dalle graduatorie dei vincitori dei posti per i corsi ordinari i candidati che non abbiano dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta.

In caso di parità di voti nel complesso delle altre prove, la commissione può considerare titolo di preferenza il risultato della prova di lingua straniera. In caso di ulteriore parità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 32.

I vincitori dei concorsi per l'ammissione ai corsi ordinari, devono comprovare l'iscrizione ai corrispondenti anni dei rispettivi corsi di laurea dell'Università di Pisa, e presentare, entro il termine indicato, i documenti richiesti nel bando di concorso.

I vincitori del concorso di perfezionamento devono depositare presso la segreteria della Scuola, all'atto dell'ammissione, il diploma originale di studi secondari.

Art. 33.

Gli allievi dei corsi ordinari sono tenuti a:

1) seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari secondo il piano di studi approvato dai consigli di classe entro il mese di novembre. Tale piano è sottoposto all'approvazione del corrispondente consiglio di facoltà;

2) frequentare i corsi ordinari della Scuola, di cui all'art. 11, secondo il piano di studi previsto dal consiglio di classe all'inizio dell'anno accademico;

3) sostenere le relative prove, di cui agli articoli che seguono.

Gli allievi del corso di perfezionamento sono tenuti ad ottemperare a tutti gli obblighi didattici previsti dall'art. 12 ed a collaborare all'ordinato funzionamento della Scuola.

Art. 34.

Nel mese di marzo vengono tenuti colloqui per gli allievi dei corsi ordinari, ad eccezione dei laureandi, nei quali gli allievi rendono conto degli studi fatti nella prima parte dell'anno accademico, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore su proposta dei presidi di classe. Sono composte da almeno tre membri scelti tra i professori della Scuola. Ove opportuno, alla commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza.

La commissione pone a verbale un breve giudizio conclusivo di idoneità, basato sulle attività e le attitudini dimostrate dall'allievo.

Art. 35.

Gli allievi dei corsi ordinari sono tenuti a sostenere nella sessione estiva o autunnale un colloquio di lingua straniera, con le modalità previste dal regolamento interno. Ove nella sessione estiva la prova non venga superata, essa può essere ripetuta nella sessione autunnale. In caso di ulteriore giudizio negativo, l'allievo decade dalla Scuola alla fine dell'anno accademico.

Le commissioni giudicatrici, nominate dal direttore, sono composte da:

a) tre docenti della Scuola, di cui due effettivi ed uno supplente;

b) dal lettore della lingua.

Gli allievi dell'ultimo anno di corso devono sostenere la prova di lingua straniera nel mese di marzo. Ove la stessa non venga superata, viene ripetuta nel mese di maggio. In caso di ulteriore giudizio negativo l'allievo decade dalla Scuola alla fine dell'anno accademico e non è ammesso all'esame di diploma.

Art. 36.

Gli allievi dei corsi ordinari devono sostenere, secondo quanto previsto all'art. 38, una prova di esame a conclusione di ciascun corso interno frequentato. Le commissioni sono nominate dal preside di classe e sono composte dal docente del corso, presidente, da un altro docente della classe e da un cultore della materia.

Art. 37.

Il consiglio di classe, entro il mese di giugno di ogni anno, constata la regolare partecipazione degli allievi alle diverse forme di attività didattica svolta nella Scuola.

In caso di insufficiente partecipazione, il preside di classe informa il consiglio direttivo per i provvedimenti previsti dall'art. 42 dello statuto e dal regolamento interno.

Art. 38.

Gli allievi dei corsi ordinari, fermi restando gli obblighi previsti agli articoli 34, 35 e 36, devono sostenere anno per anno, negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale definite dal regolamento interno, tutti gli esami universitari a cui sono obbligati, entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento interno, nonché gli esami dei corsi interni di cui all'art. 37.

Gli allievi devono riportare negli esami universitari e negli esami interni, sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

Il consiglio direttivo, su proposta del consiglio di classe competente, può riconoscere come validamente superato, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame di profitto universitario od interno, nel quale l'allievo, nel corso della carriera scolastica, abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi ma non a ventuno trentesimi.

Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi suddetti, perdono il posto pur conservando i diritti di cui al successivo art. 44 fino al termine dell'anno accademico in corso.

Art. 39.

Gli allievi dei corsi di perfezionamento sono tenuti ad ottemperare a tutti gli obblighi didattici previsti all'art. 12.

Gli allievi perfezionandi del terzo anno devono sostenere entro il mese di marzo la prova di lingua straniera secondo quanto stabilito all'art. 35.

Art. 40.

Gli allievi, alla fine dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento, devono rispettivamente superare, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno, l'esame per il conseguimento del diploma di licenza e di perfezionamento.

Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento non possono godere, oltre i termini dell'anno accademico corrispondente, del diritto di permanenza nella Scuola.

Il consiglio direttivo può eccezionalmente ammettere all'esame di diploma di perfezionamento, previo parere favorevole di tre studiosi competenti nella materia, nominati dal consiglio medesimo, laureati in corsi afferenti ad una delle classi, italiani o stranieri, ancorché non allievi della Scuola, che si siano particolarmente distinti per i loro studi e le loro pubblicazioni in una delle aree disciplinari coltivate nella Scuola.

Art. 41.

Per la nomina delle commissioni giudicatrici degli esami di diploma di licenza e di diploma di perfezionamento, e per la loro composizione, si applicano le disposizioni dagli articoli 29 e 30.

L'esame per il diploma di licenza, da sostenere dopo il conseguimento della laurea, consiste in un colloquio vertente sugli studi compiuti dall'allievo e sulla materia da lui specificamente studiata.

L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione dell'elaborato finale di cui all'art. 12. Tale elaborato, previamente approvato dal collegio dei docenti, deve esporre i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico.

Gli esami di diploma di licenza e di diploma di perfezionamento sono pubblici.

Art. 42.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal direttore della Scuola su iniziativa dei presidi delle classi per quanto di loro competenza.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) sospensione e allontanamento cautelare dalla Scuola;

c) espulsione dalla Scuola.

Le sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* vengono inflitte con provvedimento motivato dal direttore della Scuola, previo parere del consiglio di classe competente, confermato dal consiglio direttivo.

L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare e del relativo addebito a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione del consiglio di classe, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio medesimo.

L'allievo può altresì formulare proprie deduzioni contro il parere del consiglio di classe, e gli sono concessi venti giorni di tempo per presentarle al consiglio direttivo, il quale non può emettere il proprio giudizio prima che sia scaduto tale termine.

Nel caso in cui il comportamento dell'allievo sia tale da arrecare grave nocumento alle persone, alle cose o agli immobili della Scuola, o nel caso che sia aperto un procedimento penale a suo carico, il direttore della Scuola, con provvedimento urgente, soggetto a ratifica del consiglio direttivo, può disporre l'allontanamento temporaneo dalla Scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa della decisione del consiglio direttivo.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* vengono informati i genitori o il tutore dell'allievo, se minore.

Art. 43.

Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento costituiscono nel loro insieme l'assemblea degli studenti, che entro il dieci dicembre di ogni anno provvede alla designazione dei suoi rappresentanti nel consiglio di classe e nel consiglio direttivo.

Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento di ciascuna classe costituiscono l'assemblea degli allievi di classe, che designa annualmente, entro i termini di cui al comma precedente, i propri rappresentanti per i rapporti con gli organi della Scuola.

Alla disciplina delle assemblee predette ed alla determinazione delle funzioni e dei poteri dei rappresentanti designati provvede il regolamento interno.

Art. 44.

L'ammissione degli allievi alla Scuola dà diritto dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, all'alloggio e al vitto gratuito nei locali della Scuola stessa nonché all'assistenza materiale e morale.

Per fare fronte ad ulteriori esigenze di vita e di studio, la Scuola può corrispondere agli allievi provvidenze e contributi, la cui natura e il cui ammontare sono determinati di anno in anno dal consiglio direttivo.

Capo VI

NORME GENERALI E FINALI

Art. 45.

Il regolamento interno contiene, oltre che le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli del presente statuto, ogni altra disposizione relativa al funzionamento della Scuola e alle norme di vita e di contegno cui gli allievi devono attenersi.

Sul regolamento interno e sulle eventuali modifiche delibera il consiglio direttivo, udito il parere dei consigli di classe e quello dei rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo per quanto di loro competenza.

Art. 46.

Per quanto non previsto dalla legge istitutiva e dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti di istruzione universitaria in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 49

88A3637

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 ottobre 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della Scuola militare Nunziatella, nel 2° centenario della fondazione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 949, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1987, fra l'altro, di un francobollo celebrativo della Scuola militare Nunziatella, nel 2° centenario della fondazione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1717 del 6 ottobre 1987;

Decreta:

È emesso un francobollo celebrativo della Scuola militare Nunziatella, nel 2° centenario della fondazione, nel valore da L. 600.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: policromia ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figurano una veduta della Scuola tratta da un'antica stampa, e due allievi, uno con la divisa antica, l'altro con la divisa moderna.

Completano il francobollo la leggenda «SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA 1787 - 1987», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1988
Registro n. 32 Poste, foglio n. 282

88A3629

DECRETO 6 novembre 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il Santo Natale», dedicati all'opera di Giotto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1987, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1987, due francobolli appartenenti alla serie in parola, dedicati all'opera di Giotto;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1718 del 13 ottobre 1987;

Decreta:

Sono emessi due francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il Santo Natale» nei valori da L. 500 e 600, dedicati all'opera di Giotto.

I francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono, ciascuna, un particolare di un'opera pittorica di Giotto. Per il valore da L. 500: Il Presepe di Greccio - Basilica di S. Francesco - Assisi; per il valore da L. 600: L'Epifania - Cappella Scrovegni - Padova.

Sui due francobolli sono riportate le leggende «GIOTTO», «NATALE 1987», e «ITALIA», quindi, rispettivamente, la collocazione dell'opera ed i valori «500» e «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1987

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1988
Registro n. 32 Poste, foglio n. 283.

88A3630

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 settembre 1988.

Ripartizione dell'utile spettante allo Stato per l'anno 1987 sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento, come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, a norma del quale le disponibilità del fondo speciale — al quale sono versati gli utili spettanti allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione (sezione coopercredito) della Banca nazionale del lavoro — saranno utilizzate dalla sezione per le finalità ivi previste, secondo modalità da determinarsi, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto ministeriale n. 135159 del 19 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) ed in

particolare l'art. 1, come modificato dal decreto ministeriale n. 19259/40 del 19 agosto 1987, con il quale si e stabilito, in attuazione del citato art. 39 e dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che ha soppresso il «Fondo speciale conto finanziamenti», che le disponibilità del suddetto fondo speciale sono attribuite, nelle proporzioni stabilite annualmente, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione coopercredito a tasso ordinario («Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario»), in parte, nel limite fino al 10%, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni («Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo») ed in parte per assicurare alla sezione medesima la copertura totale o parziale del rischio connesso alle variazioni di cambio delle «divise» da acquisire mediante prestiti in valuta estera («Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in valuta estera»);

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1987 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 21 luglio 1988;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 135159 del 19 giugno 1971 citato in premessa, modificato, da ultimo, con il decreto ministeriale n. 19259/40 del 19 agosto 1987, è ulteriormente modificato come segue:

«Il fondo speciale di cui all'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, è utilizzato, secondo le modalità determinate annualmente con la procedura indicata nello stesso art. 39, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione coopercredito a tasso ordinario ("Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario"), in parte, nel limite fino al 10%, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ("Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo")».

Art. 2.

L'utile di L. 4.034.409.178, spettante per l'esercizio 1987 allo Stato per la sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima è ripartito come segue:

1) al «Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario» («ristorno interessi») l'importo di L. 3.630.968.260 da ripartire, unitamente al residuo di L. 610.235.740 relativo agli esercizi precedenti, nelle seguenti misure:

a) il 94% pari a L. 3.986.731.760, quale «ristorno» da distribuire a tutte le aventi diritto ed operanti nel Centro-Sud (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

b) il 6% pari a L. 254.472.240, quale «ristorno» a favore delle stalle sociali del Centro-Nord (tutte le regioni e province autonome, escluse quelle di cui al punto *a)*, intendendosi per tali le cooperative dedite all'allevamento del bestiame da carne e/o da latte con esclusione di quelle che provvedono alla macellazione diretta del bestiame;

2) al «Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo» l'importo di L. 403.440.918, pari al 10% del dividendo, da ripartire nelle seguenti percentuali:

il 35%, pari a L. 141.204.322, alla Confederazione cooperative italiane;

il 35%, pari a L. 141.204.322, alla Lega nazionale cooperative e mutue;

il 20%, pari a L. 80.688.183, alla Associazione generale cooperative italiane;

il 10%, pari a L. 40.344.091, all'Unione nazionale cooperative italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A3651

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 luglio 1988, n. 394.

Modificazioni all'ordinanza 15 settembre 1987 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, concernente la sostituzione dell'elenco del Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopra citato;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 13 giugno 1988, n. 370, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 182 del 13 luglio 1988 che modifica la decisione della commissione delle Comunità europee del 19 giugno 1981, n. 545, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 206 del 27 luglio 1981, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bulgaria;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 10 giugno 1988, n. 385, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 183 del 14 luglio 1988, che modifica la decisione della commissione delle Comunità europee del 24 aprile 1981, n. 315, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L. 127 del 13 maggio 1981, relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti alcune zone della Bulgaria;

Ritenuto necessario e urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dalla Bulgaria alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Ordina:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 citata in premessa è modificato nel modo seguente: al quarto e quinto rigo i termini «regioni di Bourgas, Jamboi, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad» sono sostituiti dai termini «comuni di Achtopol, Malko, Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad, Svilengrad e Liubimetz».

2. L'allegato 8 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 contenente il modello di certificato di polizia sanitaria per l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea è sostituito dall'allegato della presente ordinanza.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Tuttavia gli attuali certificati di polizia sanitaria di cui all'allegato 8 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987, emendati secondo le disposizioni della presente ordinanza, possono essere utilizzati fino al 30 settembre 1988.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 25 luglio 1988

p. *Il Ministro:* CONTU

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: Bulgaria (ad esclusione dei comuni di Achtopol, Malko Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad, Svilengrad e Liubimetz)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: .... (facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di: .... (specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/i macello/i riconosciuto/i: ....

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/i laboratorio/i di sezionamento riconosciuto/i: ....

....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a: .... (Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. *Attestato di polizia sanitaria:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali che non sono nati e non sono stati allevati e macellati nei comuni di Achtopol, Malko Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad, Svilengrad e Liubimetz;

da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro (ad esclusione dei comuni di Achtopol, Malko Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad; Svilengrad e Liubimetz) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da aninali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a .... il ....

Bollo

....
(Firma del veterinario)

....
(Nome in lettera maiuscola, titolo e qualifiche)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici dalle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 302 del 31 dicembre 1972.

— Il testo degli articoli 11 e 17 del D.P.R. n. 889/1982 è il seguente:

«Art. 11. — Le condizioni zoosanitarie per l'introduzione nel territorio nazionale di carni fresche in provenienza da Paesi terzi sono quelle previste dagli accordi veterinari in materia e dalle autorizzazioni di cui all'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Il Ministro della sanità con proprie ordinanze modifica le condizioni zoosanitarie per effetto delle modifiche od integrazioni introdotte con la procedura dell'art. 29 della direttiva n. 72/462/CEE».

«Art. 17. — Per essere ammesse all'importazione le carni fresche devono essere accompagnate da un certificato di polizia veterinaria e da un certificato di sanità rilasciati da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.

Detti certificati devono:

a) essere redatti in italiano se le carni fresche sono destinate alla importazione in Italia e in italiano e nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario se le carni sono introdotte in Italia per essere spedite ad un altro Stato membro;
b) essere in esemplare originale;
c) essere composti da un solo foglio;
d) essere rilasciati per un solo destinatario;
e) accompagnare le carni fresche fino a destino.

Il certificato di polizia veterinaria deve attestare che le carni fresche rispondono ai requisiti zoosanitari previsti dal presente decreto e alle condizioni zoosanitarie previste all'art. 11.

Detto certificato deve essere conforme ad un modello stabilito dal Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 22 della direttiva n. 72/462/CEE, con la procedura dell'art. 29 della direttiva stessa.

Il certificato di sanità deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello di cui all'allegato *C* e deve essere rilasciato il giorno del carico delle carni fresche per la spedizione verso l'Italia».

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 1073/1971 è il seguente:

«Art. 25. — L'importazione di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea e consentita solo quando sia stato constatato che il Paese di origine e in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad assicurare le perfette condizioni igieniche delle carni e ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di dette carni: nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.

L'importazione di dette carni e subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta.

Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli, il Ministro per la sanità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese di origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.

Il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari negli Stati esteri, col benestare dei rispettivi Governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti nonché le condizioni tecnico-igienico-sanitarie degli stabilimenti di macellazione e di sezionamento delle carni, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al prino comma».

— Il testo dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 è il seguente:

«Art. 7. — È consentita l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche delle seguenti categorie: carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ad esclusione di quelle derivanti da animali delle regioni di Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato 8.

L'importazione di carni fresche di solipedi domestici continua ad essere subordinata al possesso dei requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983».

Nota all'art. 1:

Il testo vigente del primo comma dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 è il seguente:

«È consentita l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche delle seguenti categorie: carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ad esclusione di quelle derivanti da animali *dei comuni di Achtopol, Malko, Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad, Svilengrad e Liubimetz*, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato 8».

88G0465

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988), **coordinato con la legge di conversione 5 agosto 1988, n. 328** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 9 agosto 1988), **recante: «Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalità di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.

Art. 2.

1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono così ripartite:

a) *trentacinque unità in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione da adibire a compiti della ex carriera direttiva tecnica;*

b) *quindici unità in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva amministrativa;*

c) *cinquanta unità in possesso del diploma di geometra, o di perito industriale o di maturità scientifica da adibire a compiti della ex carriera di concetto tecnica;*

d) *venticinque unità in possesso del diploma di ragioneria o maturità classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto amministrativa;*

e) quarantacinque unità della ex carriera esecutiva (4ª qualifica funzionale) in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

f) quindici unità della ex carriera ausiliaria (2ª qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare;

g) quindici operai comuni (2ª qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono assunte in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui alla tabella 1 allegata alla legge 1° dicembre 1987, n. 870 ***(a)***, e sono riassorbite annualmente con il 50 per cento delle vacanze che si verificano per cessazioni dal servizio nelle rispettive qualifiche funzionali dei contingenti di cui all'articolo 2.

(a) La legge n. 870/1986 concerne: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

Art. 4.

1. Le unità di personale da assumere in soprannumero sono assegnate ai vari uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella regione Lombardia, sulla base della seguente ripartizione:

Uffici periferici MCTC Lombardia	Carriera direttiva tecnica	Carriera direttiva amm.va	Carriera concetto tecnica	Carriera concetto amm.va	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Ruolo operai
Milano U.P.	20	8	35	15	25	11	10
Varese U.P.	1	1	2	1	3	—	—
Sondrio U.P.	1	—	1	1	—	—	—
Pavia U.P.	1	1	2	1	2	1	—
Mantova U.P.	1	—	—	1	1	—	—
Cremona U.P.	1	—	—	1	1	—	—
Como U.P.	1	1	1	1	2	1	1
Brescia U.P.	1	1	2	—	2	1	—
Bergamo U.P.	1	—	1	1	2	—	1
USTIF Milano	3	1	3	1	3	1	1
C.P.A. Milano.	2	2	3	1	3	—	1
C.P.A. Brescia.	2	—	—	1	1	—	1
Totale	35	15	50	25	45	15	15

Art. 5.

1. Il personale di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 è assunto, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi e con trattamento economico corrispondente a quello del settimo e sesto livello retributivo di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (a), dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b), tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida e alla effettuazione delle operazioni tecniche di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, del personale di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

4. Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 è ammesso ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui vincitori sono nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli delle rispettive ex carriere con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei contratti di cui al comma 1. L'Amministrazione può coprire i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di nuovi contratti ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.

5. Il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b), tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

6. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b), tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

7. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

8. La selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 (c), è sostituita, per il personale di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneità di cui all'articolo 6.

9. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (d)».

(a) Il comma 2 dell'art. 46 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) è così formulato:

«Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono così modificati:

livello I	L. 3.800.000
livello II	» 4.400.000
livello III	» 4.800.000
livello IV	» 5.500.000
livello V	» 6.200.000
livello VI	» 7.200.000
livello VII	» 8.400.000
livello VIII	» 10.400.000».

(b) Il testo degli articoli 10 e 16 della legge n. 56/1987 è riportato in appendice.

(c) L'art. 6 del D.P.C.M. n. 392/1987 (Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è così formulato:

«Art. 6 (*Selezione*). — 1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.

2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.

3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti».

(d) Il testo dell'art. 7 della legge n. 444/1985 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. Entro sei mesi dall'immissione in servizio il personale assunto in prova ai sensi *dei commi 5 e 6 dell'articolo 5* del presente decreto deve essere sottoposto ad un esame di idoneità le cui modalità sono successivamente stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Il mancato superamento dell'esame di idoneità, di cui al comma 1, comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la sostituzione degli inidonei con le modalità previste *dai commi 5, 6 e 7 dall'articolo 5*. In tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla risoluzione del rapporto di lavoro vengono comunque compensate come prestazioni di fatto.

3. Al personale *assunto in base al presente decreto* che avrà superato l'esame di idoneità si applica l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 *(a)*. Il periodo di prova decorre comunque dalla data di presentazione in servizio.

(a) Il testo dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato è riportato in appendice.

Art. 7.

1. I concorsi di attuazione della legge 1° dicembre 1986, n. 870 *(a)*, per le ex carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono ancora pubblicati, ivi compresi quelli per i posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui agli articoli 4 e 8 della citata legge n. 870 del 1986 *(a)*, si svolgono, per quanto riguarda le prove scritte, tramite una o più prove attitudinali articolate in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397 *(b)*.

(a) Il testo degli articoli 4 e 8 della legge n. 870/1986 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 6 della legge n. 397/1975 è riportato in appendice.

Art. 8.

1. Il personale assunto *in ruolo* ai sensi del presente decreto deve permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno 8 anni, decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

Art. 9.

1. È aumentata da L. 10.000 a L. 12.000 la tariffa prevista nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 *(a)*, per le operazioni di cui al punto 3) relative a visite e prove di veicoli prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.

(a) La tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 3] riporta la tariffa per le operazioni in materia di motorizzazione.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.215 milioni per l'anno 1988, in lire 4.582 milioni per l'anno 1989 ed in lire 4.718 milioni per l'anno 1990, si provvede per gli anni 1988 e successivi con il maggiore gettito di cui all'articolo 9.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

Il testo degli articoli 10 e 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 10 (*Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento*). — 1. A modifica dell'art. 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano le iscrizioni in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

4. È abrogato il secondo comma dell'art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro».

«Art. 16 (*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*). — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 5:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) è il seguente:

«Art. 7 (*Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori*). — Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella *B)*, sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui all'allegata tabella *B)*, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:

L'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è così formulato:

«Art. 10 (*Periodo di prova*). — Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:

Il testo degli articoli 4 e 8 della legge n. 870/1986 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 3] è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tale idoneità deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) titoli di studio:

1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;

2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria e di maturità classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera;

4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;

5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.

4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando una sola regione — fra quelle previste dall'allegata tabella 2 — nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.

5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità, il punteggio ottenuto nonché il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita».

«Art. 8. — 1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente art. 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.

2. Può partecipare ai concorsi di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 397/1975 (Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria) è il seguente:

«Art. 6. — Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 4, lettera *b)*, debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovrà scegliere perché formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati.

Il Ministro per le finanze può stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonché per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata, sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ausilio della guardia di finanza.

Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dal'articolo 326 del codice penale.

I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono deterinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro».

88A3548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione delle agenzie consolari di seconda categoria in Presidente Prudente e Taubaté (Brasile). Soppressione dei vice consolati di seconda categoria in Juiz de Fora e Baurù (Brasile). Istituzione e determinazione della relativa circoscrizione territoriale e dipendenza delle agenzie consolari di seconda categoria in Juiz de Fora, Baurù e San Josè dos Campos (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Presidente Prudente (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Taubaté (Brasile) è soppressa.

Art. 3.

Il vice consolato di seconda categoria in Juiz de Fora (Brasile) è soppresso.

Art. 4.

È istituita in Juiz de Fora (Brasile) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato di prima categoria in Belo Horizonte (Brasile), con la seguente circoscrizione territoriale: i Municipi della «Zona da Mata».

Art. 5.

Il vice consolato di seconda categoria in Baurù (Brasile) è soppresso.

Art. 6.

È istituita in Baurù (Brasile) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in San Paolo (Brasile), con la seguente circoscrizione territoriale: il Municipio di Baurù.

Art. 7.

È istituita in San Josè dos Campos (Brasile) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in San Paolo (Brasile), con la seguente circoscrizione territoriale: i Municipi di Sao Josè dos Campos, Paraibuna, Taubaté, Sao Sebastiao, Ubatuba e Guarantinguetá.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 26 giugno 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1988
Registro n. 13 Esteri, foglio n. 319

88A3619

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Pergamino (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Renzo Montagna, agente consolare onorario in Pergamino (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Pergamino, Arrecifes, Colòn, Ramallo, San Nicolàs, Salto, Rojas, Carmen de Areco, Capitàn Sarmiento, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3620

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Campana (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Corillo, vice console onorario in Campana (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Campana, Baradero, San Antonio de Areco, Zarate, nonché le sezioni 4 e 5 del Delta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3621

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria di seconda categoria in Moreno (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Adriano Bianchi, agente consolare onorario in Moreno (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Moreno, Lujan, General Rodriguez, Merlo e Marcos Paz, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3622

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Moron (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Paola Ciani in Bianchi, vice console onorario in Moron (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Moron e Matanza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3623

Limitazione delle funzioni consolari al reggente del vice consolato di seconda categoria in San Isidro (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il cancelliere di ruolo Annibale Greco, reggente il vice consolato onorario in San Isidro (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di San Fernando, Tigre, San Isidro e Vicente Lopez, nonché le sezioni 1, 2 e 3 del Delta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro ANDREOTTI

88A3624

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in San Miguel (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Guido Francavilla, agente consolare onorario in San Miguel (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente il Partido di General Sarmiento, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3625

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in General San Martin (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Rosanna Bronzi in Blacona, vice console onorario in General San Martin (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di (General) San Martin e Tres de Febrero, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3626

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Pointe - Noire (Congo)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio Rossani, console onorario in Pointe - Noire (Congo), con circoscrizione territoriale comprendente le regioni di Kouilou, Bouenza e Niari, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Brazzaville;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3627

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Avellaneda (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Giovanna Barile ved. Nicosia, vice console onorario in Avellaneda (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Avellaneda, Valentin Alsina, Montechingolo, Villa Dominico e Wilde, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3628

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 30 novembre 1988, semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 28 febbraio 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantasei e con scadenza 31 agosto 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 agosto 1988, relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue, centottantadue e trecentosessantasei giorni fissata per il 30 agosto 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,36, quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,94 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni è di L. 89,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A3657

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

metodologie di programmazione.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia ed istologia patalogica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3632

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Operaia di consumo di Bulfons - Soc. coop. a r.l.», in Bulfons di Tarcento.

Con deliberazione n. 4439 del 10 agosto 1988 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Operaia di consumo di Bulfons - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bulfons di Tarcento, costituita il 17 dicembre 1946, per rogito notaio dott. Antonio Pividori di Tarcento, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Bernardo Colussi, con studio in Pordenone, via Mazzini, 49.

88A3634

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante: «Contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «Istituto universitario di lingue moderne di Milano .... L. *4.631.000.000*», leggasi: «Istituto universitario di lingue moderne di Milano .... L. *4.641.000.000*».

88A3662

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministero della sanità 27 giugno 1988, n. 281, concernente: «Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 22 luglio 1988).

Nel modello *C*, annesso alla ordinanza citata, nelle prime tre colonne successive a quella delle unità sanitarie locali, riguardanti il «numero bovini ecc.», deve intendersi aggiunto, rispettivamente, il numero *1* (per la prima), il numero *2* (per la seconda) e il numero *3* (per la terza).

Il titolo della ordinanza medesima, riportato nel sommario e alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* deve intendersi corretto come segue: «*Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica*».

88A3636

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100882110) **L. 800**